

Allegato A

BANDO ATTUATIVO

Intervento B Azione B1

Lotta a parassiti e malattie

SETTORE APICOLTURA

Delibera di Giunta Regionale del 3 giugno 2024, n. 659

Esercizio finanziario FEAGA 2025

Disposizioni e modalità attuative

1 FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Il Regolamento (UE) n. 2021/2115 prevede una serie di azioni nel settore dell'apicoltura dirette a migliorare le condizioni della produzione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti.

L'Italia, all'interno del PSP 2023-2027, ha comunicato gli interventi attivati, e nello specifico quelli relativi alle lettere a), b), e) ed f) di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) 2021/2115 sopra citato. La Commissione Europea con Decisione di Esecuzione del 2 dicembre 2022 (CCI 2023IT06AFSP001) ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, approvando con successiva Decisione di Esecuzione del 23 ottobre 2023 la prima modifica (CCI: 2023IT06AFSP001).

Con Decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768, modificato successivamente dal decreto ministeriale del 30 maggio 2023, n. 278467, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione per quanto concerne gli interventi strutturali a favore del settore dell'apicoltura.

Con il presente bando si dà attuazione alle seguenti azioni afferenti all'intervento B Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, ai fini di:

- i) lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare, in particolare la varroasi;
- Azione B1 - Lotta a parassiti e malattie.

1.2 Dotazione finanziaria

Per l'attuazione dell'azione riportata al precedente punto 1.1 l'importo dei fondi messi a disposizione con il presente bando sono:

INTERVENTO	AZIONE	RISORSE (euro)	BENEFICIARI
B	B1	100.000,00	Apicoltori

L'importo potrà essere incrementato a seguito di risorse resesi disponibili da altre azioni qualora in queste le risorse superassero il fabbisogno o da nuove risorse assegnate dal Ministero, con le modalità di cui all'Allegato A alla DGR n. 659/2024, punto 9.2, come riportato al punto 5.2 del presente Allegato.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Richiedenti/beneficiari

Sulla base delle tipologie di beneficiari previsti nell'allegato II del Decreto Ministeriale n. 614768/2022 e s.m. e della Delibera di Giunta Regionale del 3 giugno 2024, n. 659 ai fini dell'attuazione dell'azione prevista i soggetti beneficiari individuati sono:

AZIONE	SOGGETTO BENEFICIARIO
B1	Apicoltori con sede legale in Regione Toscana, detentori di partita IVA, che abbiano dato comunicazione all'Azienda USL di quanto disposto dalla normativa in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale", e agli articoli 5 e 8 della L.R. n. 49/2018 "Disposizioni per lo svolgimento dell'apicoltura e per la tutela delle api. Modifiche alla l.r. 21/2009". Non sono ammessi coloro che esercitano l'attività di apicoltura per autoconsumo come definito dalla L.R. n. 49/2018.

2.2 Condizioni di accesso

I soggetti di cui al precedente paragrafo 2.1 "Richiedenti/Beneficiari" devono dichiarare in domanda di essere consapevoli che, per poter essere ammessi a sostegno relativo all'Intervento B: Azione B1 e poter successivamente ricevere il pagamento dell'aiuto, devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) essere un apicoltore in regola con la normativa vigente in materia di anagrafe apistica di cui al D.M. della Salute 11 agosto 2014 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale", in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: «Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale», e agli articolo 4 e 7 della L.R. 21/2009 "Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura" come modificata dalla L.R. 49/2018;

b) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (sono esclusi i beneficiari di diritto pubblico);

c) non aver riportato condanne (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, illeciti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, illeciti per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, illeciti in materia di salute e sicurezza del lavoro, illeciti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche, illeciti in materia di sfruttamento del lavoro nero e sommerso e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione. Se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale. Il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione (tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico);

d) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);

e) non aver ottenuto altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) per ciascuna voce di spesa ammessa a finanziamento;

f) possedere il fascicolo elettronico aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritto all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA.

I requisiti di cui ai punti da a) a f) devono essere posseduti, pena l'inammissibilità al sostegno, in sede di domanda iniziale, e mantenuti, con riferimento ai punti a) e da c) ad f), in sede di domanda di pagamento, pena l'esclusione dal sostegno.

Relativamente al punto b) (regolarità contributiva), nel caso venga riscontrata, in fase di pagamento una eventuale inadempienza contributiva, ARTEA provvede ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 31 del D.L. 69/2013 convertito in legge del 9 agosto 2013, n. 98 con le modalità di cui all'articolo 1, comma 16 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 così come modificato dall'art. 45, comma 1, D.L. 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233.

3. CONDIZIONI GENERALI SULLE SPESE E IMPEGNI

3.1 Azioni finanziabili e spese ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento le spese e i materiali, secondo i massimali ivi riportati, di cui all'Allegato B, al presente atto.

Per ciascuna azione sopra elencata non sono ammissibili le spese riportate nell'allegato II al Regolamento (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 e nell'allegato III al decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m., ove pertinenti, in Allegato C parte I.

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali sono inoltre soggetti, a quanto previsto dalle disposizioni del regolamento 2022/126, in particolare l'articolo 11, paragrafi 1, 9, e 10 riportate in Allegato C Parte II.

In caso di interventi che prevedono la presentazione di più di un preventivo, devono inoltre essere allegati alla domanda iniziale, nell'apposita sezione, i seguenti documenti:

- per ogni singolo intervento, a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda iniziale, copia di n. 3 preventivi di spesa confrontabili fra loro, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura; i preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e di eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- relazione tecnico/economica illustrante idonea giustificazione in base a parametri tecnico - economici e costi/benefici qualora:
 - la scelta indicata non sia stata quella economicamente più vantaggiosa
 - per i beni e le attrezzature afferenti ad impianti o processi innovativi, per i quali non è possibile reperire almeno 3 differenti preventivi, la motivazione della scelta del bene/servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.

3.1.1 Soglia massima e minima di sostegno ammissibile ed erogabile per domanda

Il contributo massimo erogabile per ciascuna domanda cui può accedere un beneficiario di cui al punto 2.1 non può essere superiore a euro 10.000,00.

Non sono inoltre ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile inferiore a euro 1.200,00. Anche in sede di accertamento finale deve essere confermato un importo del sostegno concesso e liquidabile per ciascuna azione pari ad almeno euro 1.200,00, pena la decadenza dal sostegno concesso per ogni azione che non raggiunge l'importo minimo liquidabile sopra indicato.

3.2 Ammissibilità delle spese e obblighi

Sono eleggibili al sostegno gli acquisiti e le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto ed entro la data di presentazione della domanda di pagamento.

Il beneficiario, con riferimento agli acquisti e alle spese effettuati dal giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto, dovrà riportare su tutte le fatture l'indicazione "ai sensi del Regolamento UE n. 2021/2115" nonché il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP), così come previsto dall'art. 11 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, associato a ciascuna domanda presentata secondo quanto previsto al paragrafo 4.2. pena la non ammissibilità della spesa sostenuta. Il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici (CUP) dovrà inoltre essere riportato su tutti i giustificativi di spesa, pena la non ammissibilità della spesa sostenuta.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno e il cui uso e utilità economica non si esauriscano entro l'arco di un anno, devono essere mantenuti in azienda dalla data di effettiva acquisizione, idoneamente documentata, con il vincolo di destinazione d'uso e di proprietà, salvo cause di forza maggiore e circostanze eccezionali per un periodo minimo pari a:

- tre anni per arnie, attrezzature, impianti, macchinari, strumentazioni e arredi per locali ad uso specifico;
- pena la decadenza dal sostegno ed il recupero delle somme erogate secondo le norme vigenti.

Si intende “data di effettiva acquisizione” la data della fattura di acquisto.

Il divieto di cessione degli stessi beni prima dei termini indicati non si applica in circostanze eccezionali o di forza maggiore dimostrabili, in analogia all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, di seguito elencate:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisca seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei beni o il loro furto;
- e) un'epizoozia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Nel periodo di vincolo di destinazione d’uso dei materiali, delle attrezzature e delle apparecchiature varie oggetto di sostegno, il beneficiario inoltre decade dal sostegno nei seguenti casi:

- a) cessazione dell’attività del beneficiario o trasferimento a un altro soggetto;
- b) cambio di proprietà, in particolare se ciò reca un indebito vantaggio a un’impresa o a un organismo pubblico;
- c) qualsiasi altra modifica significativa che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell’intervento in questione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, che si dovesse rilevare prima dei termini indicati.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere rendicontati nell’anno di riferimento del Programma.

I materiali, le attrezzature e apparecchiature varie oggetto di sostegno devono essere obbligatoriamente identificati con un contrassegno visibile, indelebile e non asportabile, realizzato con marchio a fuoco, vernici indelebili o con l’apposizione di targhette metalliche o di plastica.

Il contrassegno di cui al punto precedente deve riportare almeno i seguenti elementi:

- a) “Regolamento 2021/2115”;
- b) l’anno di finanziamento (aa);
- c) la provincia di appartenenza;
- d) nel caso delle arnie il codice per identificare in modo univoco l’azienda (codice rilasciato dalla ASL di competenza ai sensi del DM 11 agosto 2014).

Le attrezzature, acquistate, oggetto della domanda di contributo, dovranno essere presenti nel luogo indicato nella domanda iniziale fino al momento dell’accertamento finale da parte del Settore regionale territoriale competente.

3.3 Percentuali di sostegno per tipologia di azione

Le percentuali di sostegno per tipologia di azione sono le seguenti:

AZIONE	DESCRIZIONE SINTETICA	PERCENTUALE
B1	Lotta a parassiti e malattie	60%

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA INIZIALE DI AIUTO E DELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

4.1 Modalità di presentazione della domanda iniziale di sostegno e della domanda di pagamento

Il beneficiario che intende accedere al sostegno previsto per l'Intervento B Azione B1 deve presentare domanda iniziale e successiva relativa domanda di pagamento nei termini stabiliti ai successivi capitoli "*Termini di presentazione della domanda iniziale*" e "*Termini di presentazione della domanda di pagamento*". Nel caso di presentazione di più domande sul sistema informativo di ARTEA sulla medesima Azione, verrà considerata valida l'ultima domanda inserita in ordine cronologico escludendo le precedenti.

La domanda iniziale di sostegno e la domanda di pagamento devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

4.2 Termini di presentazione della domanda iniziale e della domanda di pagamento

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il soggetto può presentare la domanda iniziale **dal 4 novembre 2024 ed entro e non oltre le ore 23.59.59 del giorno 20 dicembre 2024**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate, non sono ricevibili e di conseguenza inammissibili al sostegno.

I soggetti ammessi nella graduatoria unica regionale delle domande finanziabili, di cui al punto 5.2, devono concludere gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di pagamento **entro le ore 23.59.59 del giorno 14 maggio 2025**. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione di ARTEA. La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

Il richiedente dichiara in istanza:

- di disporre di piena e completa informativa sulla normativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016 e della normativa nazionale;
- di essere a conoscenza che con la sottoscrizione della domanda sottoscrive ogni documento e relazione ad essa allegata.

5. VALUTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE INIZIALI DI SOSTEGNO E DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Per l'azione B1 viene stilata una graduatoria unica regionale contenente le domande di aiuto che hanno richiesto il sostegno. La graduatoria unica regionale viene redatta in base ai seguenti criteri:

- punteggio totale della domanda, ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità, indicate nella tabella seguente:

SOGGETTO BENEFICIARIO	PUNTEGGIO
5.1.a) Apicoltori in possesso di oltre 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella Banca Dati Apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	12
5.1.b) Apicoltori in possesso fra 40 e 100 alveari, risultanti dalla registrazione nella banca dati apistica di cui al D.M. 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009, recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale"), con obbligo di svolgere l'attività apistica per almeno 5 anni, con possibilità di controlli ex post nei tre anni successivi la data di pagamento del contributo.	8
5.1.c) Il richiedente non ha beneficiato negli ultimi tre bandi dei contributi su misure analoghe secondo le seguente corrispondenza: Azione B1 Regolamento (UE) n. 2021/2115	4
5.1.d) Il beneficiario è coltivatore diretto o possiede la qualifica definitiva di IAP	4,5
5.1.e) Il richiedente è un giovane di età compresa fra i 18 e i 40 anni (fino al compimento del 41esimo anno di età)	2,5
5.1.f) Il richiedente è iscritto all'Elenco degli operatori biologici per l'attività apistica	2,2
5.1.g) Il richiedente è iscritto alla CCIAA come apicoltore, anche se attività secondaria	2
5.1.h) Il richiedente ha sede legale in zona svantaggiata di cui all'articolo 32, Regolamento (UE) n. 1305/2013	2
5.1.i) Il richiedente è di genere femminile	2
5.1.l) La sede legale ricade in aree alluvionate di cui all'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 individuate dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successiva ordinanza n. 128 del 22 dicembre 2023 o ricade nei comuni elencati al paragrafo 4.4. dell'allegato A alla delibera di Giunta Regionale n. 199 del 28 febbraio 2022.	1

I requisiti relativi alle suindicate priorità devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale.

Il punteggio relativo ai punti 5.1.a) e 5.1.b) è alternativo e non cumulabile.

Non sono cumulabili i punteggi di richiedente IAP/coltivatore diretto (5.1.d) con richiedente iscritto alla CCIAA (5.1.g); in presenza di entrambi i requisiti, si considera quello col punteggio più alto.

In riferimento al criterio di priorità 5.1.e (beneficiario di età inferiore a 41 anni), la priorità è attribuita:

a) nel caso di ditta individuale:

- il soggetto richiedente ha un'età inferiore a 41 anni;

- b) nel caso di società se dalla iscrizione in CCIAA risulta che:
- società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori ha un'età inferiore a 41 anni;
 - società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari ha un'età inferiore a 41 anni;
 - società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) ha un'età inferiore a 41 anni.

In riferimento al criterio di priorità 5.1.i (beneficiario di genere femminile) la priorità è attribuita se dalla iscrizione in CCIAA risulta quanto segue:

a) nel caso di ditta individuale:

- il soggetto richiedente è di genere femminile;

b) nel caso di società se dalla iscrizione in CCIAA risulta che:

- società semplici e società in nome collettivo: almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;
- società in accomandita semplice: almeno la metà dei soci accomandatari è di genere femminile;
- società di capitale e cooperative: almeno la metà del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda che richiede il contributo più basso.

A parità di punteggio e contributo ha la priorità il richiedente con il maggior numero di alveari risultanti dalla registrazione nella Banca Dati Apistica.

5.2 Istruttoria delle domande iniziali di sostegno e formazione della graduatoria unica regionale

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande iniziali, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

I Settori territoriali regionali completano, nel sistema ARTEA, le istruttorie delle domande iniziali di sostegno entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande stesse, comunicando entro tale data al Settore produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle aziende agricole e agroalimentari le domande ammesse e le domande respinte.

Il Settore regionale competente per l'emanazione del presente bando approva, entro 15 giorni dall'ultima comunicazione di cui al punto precedente, la graduatoria unica regionale, contenente le domande d'aiuto ammesse con indicazione delle domande finanziabili, generata da ARTEA, sulla base dei punteggi di priorità come definiti al paragrafo 5.1.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 3 giugno 2024, n. 659, qualora il fabbisogno richiesto per una azione fosse inferiore alle risorse disponibili, queste concorrono a finanziare le altre azioni nel caso in cui in queste il fabbisogno superi la disponibilità. La ripartizione delle risorse disponibili fra le azioni è proporzionale alla differenza fra il fabbisogno delle domande presentate e quello finanziato.

Tale criterio si applica anche in caso di successive assegnazioni da parte del Ministero.

Con il decreto di approvazione della graduatoria di ciascuna azione sono inserite anche le domande ammesse ma non finanziabili per carenza di risorse.

Il suddetto settore approva con decreto l'elenco delle domande non ammesse come risultante dall'istruttoria sul sistema ARTEA.

La graduatoria è pubblicata sul sito della Regione e sul BURT; la pubblicazione sul BURT vale come comunicazione ai soggetti interessati.

5.3 Istruttoria delle domande di pagamento e approvazione elenchi di liquidazione

I Settori territoriali regionali eseguono, per le domande che ricadono nel territorio di competenza, l'istruttoria delle domande di pagamento, sulla base del presente provvedimento e delle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

Qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi per economie o minori spese, si procede a finanziare le domande ammesse in una graduatoria ma non finanziate per mancanza di risorse, per scorrimento della graduatoria stessa fino a esaurimento delle nuove risorse disponibili, previa comunicazione agli ulteriori beneficiari da parte dei Settori territoriali.

I beneficiari ammessi con lo scorrimento della graduatoria devono concludere gli acquisti, sostenere le spese e presentare la domanda di pagamento **entro le ore 23.59.59 del 19 giugno 2025**, pena la non ammissibilità delle spese. Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate decadono dal sostegno.

I Settori territoriali regionali entro 75 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento completano le istruttorie delle domande di pagamento stesse e approvano con decreto dirigenziale gli elenchi delle domande da liquidare.

ARTEA liquida tutte le domande di pagamento **entro il 15 ottobre 2025**.

6. VERIFICHE, RINUNCE, SANZIONI, VARIANTI E CONTROLLI

6.1 Verifiche

Le verifiche finali a seguito della presentazione della domanda di pagamento sono disciplinate oltre che dal presente bando, dalle specifiche disposizioni emanate da ARTEA.

6.2 Rinunce

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al sostegno concesso su una determinata azione, deve comunicarlo al Settore territoriale regionale competente per l'istruttoria **entro e non oltre dieci giorni lavorativi** dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili o, nel caso di comunicazione di domanda finanziabile a seguito di scorrimento della graduatoria, come previsto al precedente paragrafo 5.3, **entro e non oltre dieci giorni lavorativi** dalla data di comunicazione.

Il Settore territoriale regionale competente trasmette entro dieci giorni lavorativi al Settore Produzioni agricole vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari la comunicazione della rinuncia al fine di procedere con lo scorrimento della graduatoria di appartenenza.

6.3 Sanzioni

In caso di comunicazione di rinuncia al contributo su una determinata azione, successiva alla data come determinata dal paragrafo 6.2, o di mancata presentazione della domanda di pagamento, il titolare della domanda è escluso dai benefici della medesima azione per l'anno successivo a valere

dalla presente programmazione e unicamente con riferimento alle procedure di attuazione relative alla azione di cui trattasi.

Qualora in sede di controllo in loco, di cui al successivo punto 6.5, risultasse che l'intervento è incorso nelle sanzioni di cui all'articolo 24 – undecies, commi 1 e 2, del D.Lgs del 17 marzo 2023, n. 42, oltre alla sanzione ivi prevista, il beneficiario è escluso dalla presentazione di richiesta di finanziamento per la medesima azione su interventi strutturali in apicoltura per l'esercizio finanziario successivo.

Qualora l'intervento incorra anche nella sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 24 – undecies del D.Lgs n. 42/2023 sopra citato, il beneficiario è escluso dalla presentazione di richiesta di finanziamento su interventi strutturali in apicoltura per la medesima azione per i due esercizi finanziari successivi.

Le sanzioni di cui ai precedenti capoversi sono cumulabili fra loro.

6.4 Varianti

Non sono consentite varianti alle spese richieste in domanda di aiuto e alle voci di spesa ammesse a finanziamento.

Sono ammissibili “modifiche non sostanziali” se rappresentate dall'introduzione di più idonee soluzioni tecnico – economiche, fermi restando i limiti massimi di spesa e di contributo approvati e i termini di realizzazione previsti.

Le modifiche non sostanziali per le loro caratteristiche non alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell'operazione (ad esempio il solo cambio di fornitore, modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative di uno o più interventi).

Il beneficiario può richiedere preventivamente all'ufficio istruttore di esprimere un parere circa la possibilità di apportare tali modifiche non sostanziali all'operazione ammessa a finanziamento o comunicare in fase di accertamento finale, sotto la propria responsabilità, la modifica non sostanziale attuata dando adeguata motivazione, che sarà oggetto di valutazione da parte dell'ufficio istruttore.

6.5 Controlli in loco

I settori competenti all'attività gestionale sul territorio effettuano controlli in loco sul 100% delle istanze di accertamento presentate. Il controllo in loco può essere sostituito da un controllo effettuato da remoto utilizzando adeguata tecnologia (es. documentazione fotografica, video o altro), fermo restando la verifica fisica in loco di almeno il 10% delle istanze di accertamento presentate.

ARTEA effettua i controlli ex post in loco ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale n. 410748 del 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori”;

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1 Trattamento dei dati personali

Il richiedente deve consentire, ai sensi della normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo, il trattamento e la tutela dei dati personali.

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:
 - partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
 - erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento)

7.2 Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m. il responsabile del procedimento è:

Il Settore "Produzioni agricole, vegetali e zootecniche. Promozione. Sostegno agli investimenti delle imprese agricole e agroalimentari" è responsabile:

- dell'approvazione della graduatoria unica regionale delle domande ammesse, con indicazione delle domande finanziabili entro la disponibilità finanziaria.

I Settori competenti all'attività gestionale a livello territoriale della Direzione Agricoltura e sviluppo rurale sono responsabili:

- dell'istruttoria di ammissibilità e della successiva istruttoria di pagamento delle singole domande ricadenti nel territorio di competenza.

L'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura è responsabile:

- degli adempimenti previsti all'articolo 7 del decreto ministeriale del 30 novembre 2022, n. 614768 e s.m. nonché alla redazione dell'ordine di graduatoria delle domande disposto secondo i criteri di priorità di cui al punto 5.1

7.3 Interessi in caso di controversia

In qualunque caso di controversia attinente all'ammissione, l'erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione del contributo di cui al presente intervento, si applicano gli interessi di cui all'articolo 1284, primo comma, Codice Civile.

7.4 Adeguamento alle disposizioni in materia di Banca Dati Apistica Nazionale

Le disposizioni relative alla Banca Nazionale Dati Apistica Nazionale, con riferimento al Decreto Legislativo 5 agosto 2022, n. 134 “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53” e al Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 “Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R)” si intendono applicate dalla loro entrata in vigore come indicato al comma 8-decies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, approvato con legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Per informazioni si possono consultare le pagine web della Regione Toscana e di ARTEA.